



Comune di Borghetto Lodigiano

Provincia di Lodi

C.C.	16	del 23/04/2024	ORIGINALE
------	----	----------------	-----------

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI e determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria - Seduta pubblica prima Convocazione.

L'anno **2024** addì **23** del mese di **Aprile** alle ore **18:05**, nella la Sala Consiliare del Palazzo Comunale della Sede Municipale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Gargioni Giovanna il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nome	Funzione	Presenza	Assenza
GARGIONI GIOVANNA	Sindaco	SI	
FORTI PAOLO	Consigliere	SI	
CHIESA PAOLO	Consigliere	SI	
GRANATA CARMINE	Consigliere	SI	
GUGLIERI ROBERTO	Consigliere	SI	
MERLINI MARZIO	Consigliere	SI	
VERANI MARCO	Consigliere	SI	
PEZZULLO CARLO	Consigliere	SI	
CACCIALANZA VIRGINIO	Consigliere	SI	
ROSSI FRANCO	Consigliere	SI	
SBARUFATI PIERLUIGI	Consigliere	SI	
LONGO IRENE	Consigliere	SI	
GRANATA GIOVANNA EVA	Consigliere	SI	

Totale 13 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gian Luca Muttarini

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del Piano Tariffario TARI e determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 vigente a decorrere dall'anno 2020 e disponente l'abolizione dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 relativo all'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che è quindi rimasto fermo quanto disposto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico degli utilizzatori;

RICHIAMATI:

- l'art. 151/comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n.267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n.228 del 30.12.2021 (cd. di "Milleproroghe") convertito nella legge n.15 del 25.02.2022, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il c.d. "Decreto Aiuti" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO CHE l'art.1/comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, nonché dopo il primo periodo regolatorio 2018-2021, la deliberazione 03 agosto 2021 363/2021/R/RIF che ha approvato il "Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

CONSIDERATO che - al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1/comma 652, della Legge n. 147/2013 per la determinazione delle tariffe - la deliberazione n. 443/2019 di ARERA rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, il tutto al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione confermati nella misura già applicata nell'annualità 2023 e retro, costituendone parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili del servizio di smaltimento fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di produzione media dei rifiuti, come determinata dall'applicazione dei coefficienti Kd rapportato al totale dei rifiuti prodotti risultanti dal Mud2023, nella misura dell'81,24% per le utenze domestiche e al 18,76% per le utenze non domestiche;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR/2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- > del tasso di inflazione programmata;
- > del miglioramento della produttività;
- > del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- > delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dall'Ente Territorialmente Competente;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 di ARERA con la quale l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 72 del 30.09.2014 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 in data odierna (dichiarata immediatamente eseguibile), con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2024 - 2025 - calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Borghetto Lodigiano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade e seguendo le linee previste dall'Autorità - in forza delle disposizioni contenute nell'art.1/comma 527, della Legge n.205/2017 ed utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR/2) aggiornato per gli anni 2024-2025;

CONSIDERATO che i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI 2024, in considerazione del fatto che l'MTR-2 aggiornato prevede il costo complessivo per l'anno 2024 pari ad Euro 482.766,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 323.739,00 e parte fissa pari a € 159.027,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 448.746,00= di cui parte fissa €. 155.895,00 e parte variabile €. 292.851,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA);
- l'art. 38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 (debitamente convertito in legge), che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio, la misura del TEFA è fissata al 5%.";
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lodi sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

PRESO ATTO inoltre che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art.13/comma 15, del Decreto Legge 06/12/2011 n.201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767. *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del*

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- Il Consigliere Sig. Guglieri Roberto (Tutti per Borghetto)
- Il Sindaco
- Il Consigliere Sig. Sbarufati Pierluigi (Vivi Borghetto)

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Rossi Franco, Longo Irene, Granata Giovanna Eva e Sbarufati Pierluigi) resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il servizio di igiene urbana e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data odierna e valido per il biennio 2024-2025;
- 3) di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;

6) di dare atto inoltre che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

7) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 9 favorevoli, 4 contrari (Rossi Franco, Longo Irene, Granata Giovanna Eva e Sbarufati Pierluigi) resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gargioni Giovanna

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al _

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini

ESEGUIBILITA'

(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U. - D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il
23/04/2024 per avvenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente
deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Dott. Gian Luca Muttarini
